

## ALLEGATO

TRADUZIONE <sup>(1)</sup>

## CONVENZIONE

## per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica

## LE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che l'ambiente marino e la fauna e la flora da esso condizionate hanno una importanza vitale per tutte le nazioni;

CONSAPEVOLI del fatto che l'equilibrio ecologico e gli usi legittimi del mare sono sempre più minacciati dall'inquinamento;

PRENDENDO in considerazione le raccomandazioni della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenuta a Stoccolma nel mese di giugno 1972;

RICONOSCENDO che, per prevenire e combattere l'inquinamento dei mari, sono essenziali azioni concertate a livello nazionale, regionale e mondiale;

CONVINTE della possibilità e della necessità di intraprendere al più presto azioni internazionali per controllare l'inquinamento marino di origine tellurica, nel quadro di un programma progressivo e coerente di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento di qualsiasi origine, programma in cui si inseriscono anche le attuali iniziative di lotta contro l'inquinamento dei corsi d'acqua internazionali;

CONSIDERANDO che gli interessi comuni degli Stati interessati ad una medesima zona marina devono indurli a cooperare a livello regionale o subregionale;

RICHIAMANDOSI alla Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da scarico di rifiuti da navi e aerei, conclusa a Oslo il 15 febbraio 1972,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

*Articolo 1*

1. Le parti contraenti si impegnano a prendere tutte le misure possibili per evitare l'inquinamento del mare, ovvero l'immissione diretta o indiretta d parte dell'uomo nell'ambiente marino (compresi gli estuari) di sostanze o di energia che possano mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico marino, compromettere le attrattive e ostacolare altri usi legittimi del mare.

2. Le parti contraenti adottano, singolarmente e in comune, adeguate misure per combattere l'inquinamento marino di origine tellurica, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, ed armonizzano le loro politiche a tal fine.

*Articolo 2*

La presente convenzione si applica alla zona marittima delimitata come segue :

a) le regioni degli oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari a nord del 36° grado di

latitudine nord e tra il 42° grado di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, esclusi tuttavia:

i) il Mar Baltico e i Belt a sud e ad est delle linee congiungenti Hasenore Head a Gniben Point, Korshage a Spodsbjerg e Gilbjerg Head a Kullen, e

ii) il Mare Mediterraneo e i suoi mari secondari, fino al punto d'intersezione del 36° parallelo di latitudine nord e del 5°36' meridiano di longitudine ovest;

b) la regione dell'oceano Atlantico a nord del 59° grado di latitudine nord e tra il 44° grado di longitudine ovest e il 42° grado di longitudine ovest.

*Articolo 3*

Ai fini della presente convenzione si intende:

a) per « zona marittima » : l'alto mare, i mari territoriali delle parti contraenti e le acque all'interno della linea di base utilizzata per misurare la larghezza del mare territoriale, che nel caso dei corsi d'acqua si estendono fino al limite delle acque dolci, salvo decisione contraria adottata nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c) della presente convenzione;

<sup>(1)</sup> Fanno fede soltanto i testi inglese e francese.

- b) per « limite delle acque dolci » : il punto del corso d'acqua in cui, a marea bassa e in periodo di scarsa portata di acqua dolce, il grado di salinità aumenta sensibilmente per la presenza di acqua marina;
- c) per « inquinamento tellurico » : l'inquinamento della zona marittima che proviene
- i) dai corsi d'acqua;
  - ii) dalla costa, anche mediante immissione per mezzo di condotte sottomarine e altre canalizzazioni;
  - iii) da strutture artificiali soggette alla giurisdizione di una parte contraente entro i limiti della zona di applicazione della presente convenzione.

#### Articolo 4

1. Le parti contraenti si impegnano :
- a) ad eliminare, se necessario gradualmente, l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte I dell'allegato A della presente convenzione;
  - b) a limitare severamente l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte II dell'allegato A della presente convenzione.
2. Per soddisfare agli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti attuano, congiuntamente o singolarmente secondo i casi, programmi e misure :
- a) intesi ad eliminare al più presto l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte I dell'allegato A della presente convenzione;
  - b) intesi a ridurre, o eventualmente ad eliminare, l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte II dell'allegato A della presente convenzione. Tali sostanze possono essere scaricate soltanto previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dei singoli Stati contraenti. Detta autorizzazione sarà oggetto di una revisione periodica.
3. I programmi e le misure, adottati a titolo del paragrafo 2 del presente articolo, comprendono eventualmente regolamenti o norme specifiche applicabili alla qualità dell'ambiente, agli scarichi nella zona marittima, agli scarichi nei corsi d'acqua che interessano la zona marittima, nonché alla composizione e all'uso di sostanze e prodotti. Tali programmi e misure tengono conto dei più recenti progressi tecnici.

I programmi precisano i termini di realizzazione.

4. Le parti contraenti possono inoltre attuare, congiuntamente o singolarmente secondo i casi, programmi o misure intesi a prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto ad una sostanza non menzionata nell'allegato A della presente convenzione, qualora sia stato scientificamente accertato che tale sostanza può costituire un grave pericolo per la zona marittima e qualora l'adozione di misure sia urgente.

#### Articolo 5

1. Le parti contraenti si impegnano a prendere misure per prevenire, ed eventualmente eliminare, l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze radioattive di cui alla parte III dell'allegato A della presente convenzione.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri trattati e convenzioni, le parti contraenti devono, nell'adempiere tale impegno :
- a) tenere pienamente conto delle raccomandazioni delle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti;
  - b) tener conto delle procedure di sorveglianza raccomandate da dette organizzazioni e istituzioni internazionali;
  - c) coordinare la sorveglianza e lo studio delle sostanze radioattive in conformità degli articoli 10 e 11 della presente convenzione.

#### Articolo 6

1. Allo scopo di preservare e di migliorare la qualità dell'ambiente marino, le parti contraenti, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 4, si impegnano ad agire per :
- a) ridurre l'inquinamento di origine tellurica esistente;
  - b) prevenire ogni ulteriore inquinamento di origine tellurica, compreso l'inquinamento dovuto a nuove sostanze.
2. Nell'assolvere tale impegno, le parti contraenti prendono in considerazione :
- a) la natura e la quantità delle sostanze inquinanti in questione;
  - b) il livello di inquinamento esistente;
  - c) la qualità e la possibilità di assorbimento delle acque recipienti della zona marittima;
  - d) la necessità di una politica di pianificazione integrata, compatibile con gli imperativi della protezione dell'ambiente.

*Articolo 7*

Le parti contraenti convengono di attuare le misure decise in modo da non provocare :

- un aumento dell'inquinamento dei mari esterni alla zona di applicazione della presente convenzione;
- un aumento dell'inquinamento di altra origine, diversa da quella tellurica, nella zona marittima contemplata dalla presente convenzione.

*Articolo 8*

Nessuna disposizione della presente convenzione può essere considerata di ostacolo, per le parti contraenti, all'adozione di misure più severe di lotta contro l'inquinamento marino di origine tellurica.

*Articolo 9*

1. Qualora l'inquinamento di origine tellurica proveniente dal territorio di una parte contraente, e dovuto a sostanze non menzionate nella parte I dell'allegato A della presente convenzione, sia tale da ledere gli interessi di uno o più Stati partecipanti alla presente convenzione, le parti contraenti interessate si impegnano a consultarsi, a richiesta di una di esse, allo scopo di negoziare un accordo di cooperazione.

2. A richiesta di una delle parti contraenti interessate, la Commissione prevista dall'articolo 15 della presente convenzione esamina la questione e può fare raccomandazioni al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente.

3. Gli accordi speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono, tra l'altro, definire le zone nelle quali essi si applicano, gli obiettivi di qualità da perseguire e i mezzi per raggiungerli, compresi i metodi di applicazione di idonee norme nonché le informazioni scientifiche e tecniche da raccogliere.

4. Le parti contraenti firmatarie di tali accordi informano le altre parti contraenti, per il tramite della Commissione, del contenuto dei medesimi e dei progressi compiuti nella loro attuazione.

*Articolo 10*

Le parti contraenti convengono di elaborare programmi complementari o congiunti di ricerca scientifica e tecnica, comprendenti lo studio dei migliori metodi di eliminazione o di sostituzione delle sostanze nocive per ridurre l'inquinamento

marino di origine tellurica; convengono inoltre di comunicarsi reciprocamente le informazioni così ottenute. Nell'elaborare i programmi, esse terranno conto dei lavori intrapresi in materia dalle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti.

*Articolo 11*

Le parti contraenti convengono di installare progressivamente e di gestire, nella zona di applicazione della presente convenzione, una rete di osservazione permanente che permetta :

- di valutare con la massima rapidità il grado d'inquinamento marino;
- di verificare l'efficacia delle misure di riduzione dell'inquinamento marino di origine tellurica adottate in applicazione della convenzione.

A tal fine, le parti contraenti stabiliscono le modalità pratiche dei programmi di sorveglianza, sistematica o saltuaria, che saranno attuati singolarmente o in comune. Questi programmi terranno conto dell'impiego di navi di ricerca o di altre attrezzature nella zona di sorveglianza.

Essi terranno altresì conto dei programmi analoghi svolti nel quadro delle convenzioni in vigore e dalle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti.

*Articolo 12*

1. Ciascuna parte contraente si impegna a vigilare all'osservanza delle disposizioni della presente convenzione e ad adottare, nel suo territorio, idonei provvedimenti per prevenire e reprimere qualsiasi comportamento contrario alle suddette disposizioni.

2. Le parti contraenti informeranno la Commissione dei provvedimenti legislativi e regolamentari adottati per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente.

*Articolo 13*

Le parti contraenti si impegnano a prestarsi, se necessario, reciproca assistenza al fine di impedire gli incidenti che potrebbero provocare un inquinamento di origine tellurica, a minimizzare e ad eliminare le conseguenze di incidenti del genere e a scambiarsi informazioni a tal fine.

*Articolo 14*

1. Le disposizioni della presente convenzione non sono opponibili a una parte contraente, qualora la

medesima non sia in grado di assicurarne l'integrale applicazione a causa di un inquinamento avente origine nel territorio di uno Stato non contraente.

2. Tuttavia, la parte contraente interessata fa il possibile per cooperare con detto Stato, al fine di permettere l'integrale applicazione della presente convenzione.

#### Articolo 15

Con la presente convenzione viene istituita una commissione composta di rappresentanti di ogni parte contraente. La commissione si riunisce a intervalli regolari e ogniqualvolta venga così deciso per circostanze particolari, in conformità del regolamento interno.

#### Articolo 16

La commissione è incaricata :

- a) di sorvegliare in generale l'applicazione della presente convenzione;
- b) di esaminare in generale lo stato dei mari entro i limiti della zona di applicazione della presente convenzione, l'efficacia delle misure di controllo che sono state adottate e la necessità di misure complementari o altre;
- c) di fissare eventualmente, su proposta di una o più parti contraenti i cui territori si affaccino su un medesimo corso d'acqua, secondo una procedura tipo, la linea che nel corso d'acqua delimita la zona marittima;
- d) di elaborare, in conformità dell'articolo 4 della presente convenzione, programmi e misure per l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento di origine tellurica;
- e) di fare raccomandazioni, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9;
- f) di raccogliere e di esaminare informazioni nonché di comunicarle alle parti contraenti, in conformità delle disposizioni degli articoli 11, 12 e 17 della presente convenzione;
- g) di fare raccomandazioni, conformemente all'articolo 18, per quanto riguarda eventuali emendamenti agli elenchi di sostanze che figurano nell'allegato A della presente convenzione;
- h) di adempiere ogni altra funzione che possa risultare necessaria ai sensi della presente convenzione.

#### Articolo 17

Le parti contraenti trasmettono alla commissione, conformemente ad una procedura tipo :

- a) i risultati del controllo e della sorveglianza di cui all'articolo 11;

- b) le informazioni disponibili, con il massimo di dettagli, sulle sostanze elencate negli allegati della presente convenzione che possano raggiungere la zona marittima.

Le parti contraenti si adoperano per migliorare progressivamente le tecniche di raccolta di tali informazioni, che potranno contribuire alla revisione dei programmi di riduzione dell'inquinamento adottati in conformità dell'articolo 4 della presente convenzione.

#### Articolo 18

1. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno, che viene adottato all'unanimità.
2. La commissione elabora il proprio regolamento finanziario, che viene adottato all'unanimità.
3. La commissione adotta all'unanimità i programmi e le misure di riduzione o di eliminazione dell'inquinamento di origine tellurica di cui all'articolo 4, i programmi di ricerca scientifica e di sorveglianza di cui agli articoli 10 e 11, nonché le decisioni prese in applicazione dell'articolo 16, lettera c).

I programmi e le misure hanno effetto per tutte le parti contraenti e sono da esse applicate duecento giorni dopo la loro adozione, salvo fissazione da parte della commissione di una data diversa.

Se non viene raggiunta l'unanimità, la commissione può nondimeno adottare un programma o altre misure con rotazione a maggioranza di tre quarti dei membri. I programmi o misure hanno effetto duecento giorni dopo la loro adozione per le parti contraenti che hanno votato in loro favore, salvo fissazione da parte della commissione di una data diversa, e per ogni altra parte contraente dopo che avrà espressamente accettato il programma o le misure, il che può avvenire in qualsiasi momento.

4. La commissione può adottare raccomandazioni al fine di emendare l'allegato A della presente convenzione mediante votazione a maggioranza di tre quarti dei membri; le raccomandazioni saranno sottoposte all'approvazione dei governi delle parti contraenti. I governi delle parti contraenti che non siano in grado di approvare un emendamento ne informano per iscritto il governo depositario, nel termine di duecento giorni dall'adozione della raccomandazione di emendamento da parte della Commissione. In mancanza di notificazioni del genere, l'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti duecentotrenta giorni dopo la votazione in sede di commissione. Il governo depositario informa, non appena possibile, le parti contraenti delle notificazioni ricevute.

### Articolo 19

Nei settori di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione.

La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto quando gli Stati membri esercitano il loro e viceversa.

### Articolo 20

Il governo depositario convocherà la prima riunione della commissione non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

### Articolo 21

Le controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non possano essere risolte dalle parti contendenti con altro mezzo, come l'inchiesta o la conciliazione in seno alla commissione, sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad arbitrato alle condizioni stabilite nell'allegato B della presente convenzione.

### Articolo 22

La presente convenzione può essere firmata a Parigi, dal 4 giugno 1974 al 30 giugno 1975, dagli Stati invitati alla conferenza diplomatica di Parigi sulla convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, nonché dalla Comunità economica europea.

### Articolo 23

La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica francese.

### Articolo 24

1. Dopo il 30 giugno 1975, la presente convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati menzionati nell'articolo 22 e della Comunità economica europea.

2. A decorrere dalla stessa data, la presente convenzione sarà aperta inoltre all'adesione di qualsiasi altra parte contraente della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da scarico di rifiuti da navi e aerei, aperta alla firma a Oslo il 15 febbraio 1972.

3. Dalla sua entrata in vigore la presente convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato, non menzionato nell'articolo 22, situato a monte dei corsi d'acqua che attraversano il territorio di una o più parti contraenti della presente convenzione e che sboccano nella zona marittima di cui all'articolo 2.

4. Le parti contraenti potranno all'unanimità invitare altri Stati ad aderire alla presente convenzione. In tal caso, la zona marittima di cui all'articolo 2 potrà, se necessario, essere modificata in conformità dell'articolo 27 della presente convenzione.

5. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo della Repubblica francese.

### Articolo 25

1. La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuna delle parti che ratificherà, accetterà o approverà la presente convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della parte interessata.

### Articolo 26

Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione per una parte contraente, questa può in qualunque momento denunciare la convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione è stata ricevuta.

### Articolo 27

1. A richiesta della Commissione deliberante a maggioranza di due terzi dei membri, il governo depositario convocherà una conferenza ai fini della revisione o della modificazione della presente convenzione.

2. All'adesione di uno Stato, alle condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 24, la zona marittima di cui all'articolo 2 potrà essere modificata su proposta della Commissione deliberante all'unanimità. Le modifiche entrano in vigore previa approvazione unanime delle parti contraenti.

*Articolo 28*

Il governo depositario informerà le parti contraenti e quelle menzionate nell'articolo 22 :

- a) delle firme della presente convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché delle notificazioni di denuncia in conformità degli articoli 22, 23, 24 e 26;
- b) della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 25;
- c) del deposito delle notificazioni di approvazione e di obiezione e dell'entrata in vigore degli

emendamenti alla presente convenzione e ai suoi allegati, in applicazione degli articoli 18 e 27.

*Articolo 29*

L'originale della presente convenzione, di cui i testi francese e inglese fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il governo della Repubblica francese, che ne invierà copie conformi autenticate alle parti contraenti e agli Stati menzionati nell'articolo 22, ed una copia conforme autenticata al segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, addì 4 giugno 1974.

---

## ALLEGATO A

Le sostanze sono state suddivise tra le parti I, II e III del presente allegato in base ai seguenti criteri :

- a) persistenza;
- b) tossicità o altre proprietà nocive;
- c) tendenza alla bioaccumulazione.

Tali criteri non hanno necessariamente uguale importanza per una sostanza o un gruppo di sostanze determinate, ed è forse necessario prendere in considerazione altri fattori, quali la localizzazione e la quantità immessa.

## PARTE I

Le seguenti sostanze sono incluse in questa parte :

- i) in quanto non vengono rapidamente decomposte o rese inoffensive da processi naturali; e
- ii) in quanto possono :
  - a) provocare una pericolosa accumulazione di sostanze nocive nella catena alimentare, o
  - b) minacciare la salute degli organismi viventi provocando non auspicabili modifiche degli ecosistemi marini, o
  - c) intralciare gravemente la raccolta dei prodotti marini o gli altri usi legittimi del mare; e
- iii) in quanto si ritiene che l'inquinamento prodotto da tali sostanze esiga misure urgenti :
  1. composti alogenati organici e sostanze che possono dar luogo alla formazione di tali composti nell'ambiente marino, esclusi quelli che sono biologicamente inoffensivi o che nel mare si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente inoffensive;
  2. mercurio e suoi composti;
  3. cadmio e suoi composti;
  4. materiali sintetici persistenti che possono galleggiare, rimanere in sospensione o depositarsi sul fondo e che possono intralciare gravemente gli usi legittimi del mare;
  5. oli e idrocarburi di origine petrolifera persistenti.

## PARTE II

Le seguenti sostanze sono incluse in questa parte perché, pur presentando caratteristiche analoghe alle sostanze incluse nella parte I e pur dovendo essere sottoposte ad un controllo rigoroso, sembrano meno nocive o sono più rapidamente rese inoffensive da un processo naturale :

1. composti organici del fosforo, del silicio o dello stagno e sostanze che possono dar luogo alla formazione di tali composti nell'ambiente marino, esclusi quelli che sono biologicamente inoffensivi o che nel mare si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente inoffensive;
2. fosforo elementare;
3. oli e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti;
4. i seguenti elementi e i loro composti :

arsenico,	piombo,
cromo,	nichel,
rame,	zinco;
5. sostanze che, a giudizio della Commissione, hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti per il consumo umano provenienti dall'ambiente marino.

## PARTE III

Le seguenti sostanze sono incluse in questa parte perché, pur presentando caratteristiche analoghe alle sostanze incluse nella Parte I e pur dovendo essere sottoposte ad un controllo rigoroso al fine di prevenire ed eventualmente eliminare l'inquinamento da esse provocato, sono già oggetto di studio, di raccomandazioni ed eventualmente di misure nell'ambito di varie organizzazioni e istituzioni internazionali; tali sostanze sono soggette alle disposizioni dell'articolo 5 :

- sostanze radioattive, compresi i residui.

## ALLEGATO B

*Articolo 1*

Salvo che le parti di una controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato si svolge conformemente alle disposizioni del presente allegato.

*Articolo 2*

1. In seguito a richiesta inoltrata da una parte contraente ad un'altra parte contraente in applicazione dell'articolo 21 della convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale. Nella richiesta di arbitrato è indicato l'oggetto della richiesta stessa con la precisazione degli articoli della convenzione di cui sono controverse l'interpretazione o l'applicazione.

2. La parte richiedente informa la commissione di aver chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, indicando il nome della controparte e gli articoli della convenzione la cui interpretazione o applicazione sono, a suo giudizio, oggetto di controversia. La commissione comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti della convenzione.

*Articolo 3*

Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Le due parti contendenti nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Il terzo arbitro non deve essere cittadino di una delle parti contendenti, non deve avere residenza stabile nel territorio di una di esse, non deve essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsivoglia altro titolo.

*Articolo 4*

1. Se il presidente del tribunale arbitrale non viene designato nel termine di due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite procede, a richiesta di una delle parti, alla sua designazione entro un ulteriore termine di due mesi.

2. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle parti contendenti non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può rivolgersi al segretario generale delle Nazioni Unite che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Trascorso tale termine, il presi-

dente del tribunale arbitrale si rivolge al segretario generale delle Nazioni Unite che procede alla nomina dell'arbitro entro ulteriore termine di due mesi.

*Articolo 5*

1. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della presente convenzione.

2. Ogni tribunale arbitrale costituito a norma del presente allegato stabilisce le proprie regole di procedura.

*Articolo 6*

1. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura quanto sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

2. Il tribunale può prendere ogni idoneo provvedimento per l'accertamento dei fatti. A richiesta di una delle parti, può inoltre raccomandare i provvedimenti cautelari indispensabili.

3. Se a due o più tribunali arbitrali, costituiti in conformità del presente allegato, vengono presentate richieste aventi oggetto identico o analogo, tali tribunali possono informarsi delle procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto nei limiti del possibile.

4. Le parti contendenti agevolano con ogni mezzo lo svolgimento della procedura.

5. L'assenza o la contumacia di una delle parti contendenti non è di ostacolo alla procedura.

*Articolo 7*

1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per le parti contendenti.

2. Le controversie che potrebbero insorgere fra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza possono essere sottoposte da una delle parti al tribunale arbitrale che l'ha pronunciata o, nell'impossibilità di rivolgersi ad esso, a un altro tribunale arbitrale a tal fine costituito nello stesso modo del primo.

*Articolo 8*

La Comunità economica europea, come qualsiasi parte contraente della convenzione, è autorizzata ad agire come attrice o convenuta dinanzi al tribunale arbitrale.